

## SENTENZA DELLA CORTE

12 settembre 2000

nella causa C-260/98: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica<sup>(1)</sup>

*(Inadempimento — Art. 4, n. 5, della sesta direttiva IVA — Messa a disposizione di strade contro pagamento di un pedaggio — Non assoggettamento all'IVA — Regolamenti (CEE, Euratom) nn. 1552/89 e 1553/89 — Risorse proprie provenienti dall'IVA)*

(2000/C 316/19)

(Lingua processuale: il greco)

*(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)*

Nella causa C-260/98, Commissione delle Comunità europee (agenti: signor D. Gouloussis e signora H. Michard) contro Repubblica ellenica (agenti: signor P. Mylonopoulos e signora A. Rokofyllou), avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che, non assoggettando all'imposta sul valore aggiunto, in violazione degli artt. 2 e 4 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1), i pedaggi pagati dagli utenti quale corrispettivo del servizio consistente nel mettere a loro disposizione autostrade e altre opere di infrastruttura stradale, ed eludendo in tal modo il versamento delle risorse proprie e degli interessi dovuti a norma dei regolamenti (CEE, Euratom) del Consiglio 29 maggio 1989, n. 1552, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU L 155, pag. 1), e n. 1553, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dell'imposta sul valore aggiunto (GU L 155, pag. 9), la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi del Trattato CE, la Corte, composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, J.C. Moitinho de Almeida (relatore), L. Sevón e R. Schintgen, presidenti di sezione, P.J.G. Kapteyn, C. Gulmann, J.-P. Puissochet, P. Jann, H. Ragnemalm, V. Skouris e dalla signora F. Macken, giudici; avvocato generale: S. Alber; cancelliere: signora D. Loutherman-Hubeau e signor H.A. Rühl, amministratori principali, ha pronunciato, il 12 settembre 2000, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese.

<sup>(1)</sup> GU C 299 del 26.9.1998.

## SENTENZA DELLA CORTE

12 settembre 2000

nel procedimento C-366/98 [domanda di pronuncia pregiudiziale della Cour d'appel di Lione (Francia)]: procedimento penale contro Yannick Geffroy e Casino France SNC<sup>(1)</sup>

*(«Libera circolazione delle merci — Normativa nazionale in materia di smercio di un prodotto — Denominazione ed etichettatura — Normativa nazionale che impone l'uso della lingua ufficiale dello Stato membro — Direttiva 79/112/CEE»)*

(2000/C 316/20)

(Lingua processuale: il francese)

*(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)*

Nel procedimento C-366/98, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dalla Cour d'appel di Lione (Francia) nel procedimento penale dinanzi ad essa pendente contro Yannick Geffroy e Casino France SNC, civilmente responsabile, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 30 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 28 CE) e dell'art. 14 della direttiva del Consiglio 18 dicembre 1978, 79/112/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale nonché la relativa pubblicità (GU 1979, L 33, pag. 1), come modificata dalla direttiva della Commissione 16 novembre 1993, 93/102/CE (GU L 291, pag. 14), la Corte, composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, J.C. Moitinho de Almeida, D.A.O. Edward (relatore) e L. Sevón, presidenti di Sezione, C. Gulmann, J.P. Puissochet, P. Jann, H. Ragnemalm e M. Wathelet, giudici, avvocato generale: D. Ruiz-Jarabo Colomer, cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore, ha pronunciato il 12 settembre 2000 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Gli artt. 30 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 28 CE) e 14 della direttiva del Consiglio 18 dicembre 1978, 79/112/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale nonché la relativa pubblicità, come modificata dalla direttiva della Commissione 16 novembre 1993, 93/102/CE, non ostano ad una normativa nazionale la quale prevede che l'etichettatura dei prodotti alimentari e le relative modalità di realizzazione non devono indurre in errore l'acquirente o il consumatore, specialmente per quanto riguarda le caratteristiche di tali prodotti.